

## **STATUTO**

### **CLEVERS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: BOVA MARINA RC VIA SAN  
PASQUALE SN

Numero REA: RC - 175073

Codice fiscale: 02569660802

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 01-01-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

N.90614 di Repertorio

N. 25831 di raccolta

ALLEGATO "A"- STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "**CLEVERS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**"

#### **Art.1(Costituzione)**

E'costituita con sede nel comune di Bova Marina la società cooperativa di solidarietà denominata "**CLEVERS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

#### **Art.2(Durata)**

La società è costituita a tempo indeterminato.Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con un preavviso di almeno centottanta(180)giorni da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento,all'indirizzo della sede sociale.

#### **Art.3(Scopo mutualistico)**

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e potrà aderire,in modo programmatico,ad associazioni nazionali di rappresentanza,assistenza e tutela del movimento cooperativo. La cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche,materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo - professionale,di volontariato o quali utenti- partecipano nelle diverse forme all'attività ed alla gestione della

Cooperativa. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la partecipazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione, coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Per fare ciò la cooperativa si propone la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone socialmente svantaggiate quali: anziani, Handicappati, tossicodipendenti, alcolisti, ex degenti di istituti psichiatrici, nomadi, immigrati extracomunitari, disadattati ed emarginati, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991, numero 381.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione di ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalle leggi vigenti. Le modalità di

svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi dell'art.6 della legge 142 del 3 aprile 2001. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

#### **Art.4 (oggetto)**

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente previsti dall'art.2512 del codice civile e pertanto ha per oggetto la gestione di servizi sociali, socio sanitari ed educativi, nonché condurre azioni volte all'inserimento nel mondo del lavoro di persone comunque svantaggiate.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la cooperativa può aderire ad associazioni nazionali, regionali e provinciali di rappresentanza. La Cooperativa può anche aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni a organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo. Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo che precede, la cooperativa stabilmente e temporaneamente, in proprio o per conto terzi, può istituire e gestire:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria, a carattere domiciliare oppure realizzata in centri di servizi appositamente allestiti o messi a

disposizione da enti pubblici e privati;

- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residente protette;

- servizi e centri di riabilitazione, anche a mezzo di pet therapy ed ippoterapia;

- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo;

- servizi di trasporto di soggetti in difficoltà;

- corsi di formazione ed aggiornamento professionale dei propri soci e di singoli cittadini in tutti quei settori che riguardano i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

- dibattiti, studi, ricerche e tutto ciò che può concorrere all' ampliamento della qualificazione e dell'informazione professionale;

- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La cooperativa potrà altresì svolgere in via sussidiaria ogni altra attività comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché attività connesse ed accessorie all'attività istituzionale, quali:

- svolgere attività di commercio equo-solidale e di somministrazione di alimenti e bevande;

- la manutenzione, la pulizia e la gestione di spazi pubblici e privati, di

edifici,di impianti sportivi,reti idriche e fognarie,e relativa lettura dei contatori,spiagge,arenili e lidi per la balneazione,di strade,piazze,stazioni ferroviarie,sale di attesa e luoghi di ritrovo;

- piccole manutenzioni edili ed affini;tinteggiature e decorazioni,pulizia e bonifica di alvei,fiumare e torrenti; manutenzione e pulizie di autoveicoli,restauro di mobili,di monumenti storici ed artistici;

- il riordino di archivi,biblioteche e musei;

- la cura e la gestione degli arredi urbani(manutenzione e cura del verde,di giardini e di parchi,e di aiuole,potatura e sfascio di erbe,potatura di siepe ed alberi,manutenzione di tappeti erbosi;

- la realizzazione,cura e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;spazzamento e pulizia delle strade pubbliche e private;gestione di parcheggi,rifacimento e manutenzione di numero civici e della toponomastica;disinfestazione e derattizzazione di locali pubblici e privati;la manutenzione edilizia,gli interventi edili su opere murarie insistenti su parchi,giardini e ville(pubblici o privati),quali la riparazione e la costruzione di pavimenti o selciato,muri di cinta, fontane,intonaci e facciate;la custodia,la gestione e la manutenzione di edifici pubblici e privati,di ville,di impianti sportivi e di cimiteri,servizi cimiteriali;interventi edili su edicole funerarie;servizi di notifica di atti pubblici e privati;servizi di riscossione delle imposte sulla pubblicità per conto di enti locali;

- l'installazione e la gestione di tabelloni pubblicitari luminosi e non,posti su strade pubbliche;l'affissione di locandine e di manifesti di qualsiasi genere,anche di propaganda elettorale;il servizio di spazzamento

stradale, manuale e meccanico; la gestione di centralini telefonici e call center, servizi di portierato, di assistenza e di vigilanza; raccolta di materiale ferroso ed ingombrante, raccolta di materie plastiche riciclabili (carta, vetro, plastica ed altro);

- la creazione di attività artigianali ed agricole, escursionismo e guide;
- realizzazione, gestione e manutenzione di canili;
- l'organizzazione di manifestazioni, festival, mostre, congressi, convegni e viaggi a scopo ricreativo o lavorativo, cerimonie ed iniziative di rappresentanza, di servizi di traduzione ed interpretariato;
- il fattorinaggio, i servizi di pony express e consegna documenti a domicilio, imballaggio merci, servizi di facchinaggio e traslochi.
- disbrigo pratiche, servizi di copisteria, stenotipia, dattilografia rapida e deregistrazione, correzione bozze, fax e fotocopie, manutenzione di strumenti ed apparecchiature informatiche, elettriche ed elettroniche, servizio di ricerche, indagini e sondaggi di mercato, servizi di censimento e rilevazione dati;
- la vendita, senza scopo di lucro, di oggetti e manufatti artigianali;
- gestione di asili nido, scuola materna e di ogni altro grado e genere, mense sociali;
- gestione di comunità alloggio, centri diurni e case famiglia;
- gestione impianti di gas metano urbano ed extra urbano;
- servizi di carico e scarico, trasporto ed autotrasporto di merce per conto terzi, magazzinaggio ed altri servizi sia per privati che per la pubblica amministrazione, enti statali, parastatali, regionali, aziende e società di ogni genere sia direttamente che su assegnazione da parte di organi consortili;

- esecuzione di lavori edili per la costruzione di edifici per civile abitazione,edifici ed impianti industriali in genere, strade,ponti,dighe,gallerie,acquedotti,fognature,gasdotti, metanodotti,opere marittime e fluviali,opere di sistemazione idraulica in genere,armamenti ferroviari,lavori di movimento terra,lavori inerenti la sistemazione di aree di verde pubblico e privato,lavori di tinteggiatura e verniciatura di ogni tipo di edificio,costruzione di porti ed aeroporti, demolizione e manutenzione di stabili,esecuzione di opere di edilizia in genere;
- manutenzioni e riparazioni edili ed affini,pulizia e bonifica di monumenti storici ed artistici;
- lavori per l'installazione di impianti elettrici,idraulici, di riscaldamento e di condizionamento,manutenzione illuminazione Pubblica;
- servizi di trasporto di persone e cose;
- trasporto merci su strada;
- noleggio auto con e senza conducente;
- vendita di autoveicoli,rimorchi,semirimorchi,motoveicoli;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motoveicoli
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia,l'idraulica e l'elettricità;
- preparazione e fornitura di piatti pronti a base di carne e di pollame e di cibi e pasti preparati da asporto;
- gastronomia e servizio catering per eventi,banqueting, piccola ristorazione,servizi per cerimonie e rinfreschi,anche a domicilio,mense pubbliche e private;

- diffusione e valorizzazione della cultura enogastronomica locale e del territorio,dello slow food;
- commercializzazione,all'ingrosso ed al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne,di prodotti di salumeria e formaggi;
- gestione e conduzione,sotto qualsiasi forma,di ristoranti, self service,bar,pasticcerie,yogurterie,rosticcerie,pizzerie, birrerie,pizza da asporto,trattoria,affittacamere per brevi soggiorni,locande,bed and breakfast,hotel,stabilimenti balneari e termali,ed in genere di locali pubblici ed aperti al pubblico con somministrazione di alimenti e bevande;
- progettazione e realizzazione di sistemi per risparmio energetico;
- promozione e realizzazione di impianti fotovoltaici,termici, geotermici,minieolico,fonti rinnovabili;
- realizzazione di sistemi di sicurezza,videosorveglianza, automatismi,allarmi;
- attività di identificazione dei fattori di rischio per i lavoratori con individuazione ed elaborazione delle misure di sicurezza,nonchè predisposizione di corsi di formazione per datori di lavoro e per i rappresentanti dei lavoratori;
- creazione e gestione di siti internet;
- consulenza e assistenza nella predisposizione di reti in ternet ed intranet;
- consulenza ed assistenza informatica sia software che hardware;
- attività di patronato mediante affiliazione a enti già riconosciuti come tali nello stato Italiano;
- servizio di centro raccolta c.a.f;
- manutenzione ed installazione di ascensori e montacarichi;
- servizi di elaborazione dati contabili,indagini e sondaggi di

mercato,assistenza tecnica ad imprenditori,aziende, famiglie,enti,associazioni ed operatori in genere;

- promozione di iniziative utili allo sviluppo delle piccole imprese in tutti i settori economici;

- gestione di condomini con relativa contabilità;

- fornitura di servizi telematici ad imprese,cittadini e famiglie in genere;

- fornitura a noleggio ad imprese e privati di attrezzature da lavoro;

- consulenze tecniche di ogni genere,visure catasto, vulture, frazionamenti,rilievi ed ogni altra attività connessa alle precedenti;

- tipografia;

- gestione di distributori automatici;

- gestione aree archeologiche, musei e dei servizi aggiuntivi inerenti;

- raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani,gestione isole ecologiche,campagne di sensibilizzazione o raccolta dati per tale ambito,gestione di discariche,riciclo rifiuti;

- servizi di accoglienza per stranieri e servizi annessi;

- attività propria o in gestione di sosta camper,punto sosta per camper,parcheggi;

- attività propria o in gestione di agriturismo e di tutte le attività inerenti l'agricoltura;

- attività propria o in gestione di lavanderia anche self service.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il migliore conseguimento dei fini di cui sopra,la Cooperativa potrà:a)

concorrere a gare, ad aste pubbliche e a licitazioni e trattative private indette da Enti pubblici e Privati, direttamente o indirettamente, anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione; b) stipulare appalti, convenzioni con enti pubblici e privati, con amministrazioni dello Stato e con Enti locali, territoriali e non, relative a servizi esternalizzabili; c) partecipare a Consorzi e ad organismi consortili, societari e associativi che svolgono attività analoghe, affini o connesse all'attività sociale.

Per conseguire tali scopi la Cooperativa potrà convenzionarsi con gli enti locali, con le regioni e con qualsiasi altra istituzione ed organismo nazionale ed internazionale a carattere pubblico o privato.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo, necessarie od utili, compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o l'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni, la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi, e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo

vigente.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art.5(Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del codice civile. Possono essere soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi ed i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che, sia persone fisiche che persone giuridiche, esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa persone che svolgano al suo interno attività tecnica o amministrativa.

Possono essere soci persone fisiche che intendono prestare attività di lavoro in maniera gratuita a titolo di volontariato e per fini di solidarietà, ai sensi dell'art.2 della legge 8 novembre 1991, numero 381.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Le persone svantaggiate di cui al primo comma dell'art.4 della legge 8 novembre 1991, numero 381, devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto

alla riservatezza.

#### **Art.6(Categoria speciale di soci)**

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527,terzo comma,del codice civile,i cui diritti ed obblighi sono disciplinati nel presente articolo. In tale categoria potranno essere ammessi,in ragione dell'interesse al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali,e,in ragione dell'interesse al loro inserimento nell' impresa,soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto consigliere della cooperativa.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto,in qualsiasi momento,salvo l'eventuale risarcimento del danno,con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riferimento al rapporto sociale che al rapporto mutualistico,allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale,oltre a quelle previste dall'art.11 dello Statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione:l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione,il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,fissato al momento della sua ammissione. Qualora,al termine del suddetto periodo,il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi,è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.5 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale,per quanto non previsto nel presente titolo,si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. Il numero dei soci speciali non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento(comunque non superiore a cinque anni),il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

#### **Art.7(Domanda di ammissione)**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente,se trattasi di persone fisiche:

- a) nome,cognome,luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta,della condizione professionale,delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenute negli articoli 39 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, la domanda di ammissione, oltre a quanto previsto nei punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In tal caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art.8 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall' Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dal l'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio e gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

#### **Art.9(Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art.10(Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici fra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art.11 (Esclusione del socio)**

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato dall'art.2531 c.c.;
- nei casi previsti dall'art.2286;
- nei casi previsti dall'art.2288, primo comma;
- in tutti gli altri casi previsti dallo statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art.12(Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materia sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolata dagli articoli 39 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art.13(Liquidazione della quota)**

I soci recedenti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Art.14(Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quota interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello fra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale disposizione si applica l'articolo 2347 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7. In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo di essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

**Art.15(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi dei soci defunti, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle

quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, alle lettere b), c), d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV**

##### **SOCI SOVVENTORI**

###### **Art.16 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

###### **Art.17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del

valore di euro trecento(euro 300,00).Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro trecento(euro 300,00).

**Art.18(Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli,le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli,l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e in mancanza il socio potrà venderne a chiunque.Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente

e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

**Art.19(Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea,con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione,motivata dall'organo amministrativo,del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata dei conferimenti;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge ed il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, questa ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini della emissione dei titoli.

#### **Art.20 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art.21 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non riscosse dai soci receduti o esclusi e dagli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previste per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

#### **Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7

controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti richiesti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art.23(Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, numero 59;

d) ad eventuali dividendi nella misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatori per legge, alla costituzione di riserve divisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art.24 (Ristorni)**

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art.25 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico);
- c) il collegio dei sindaci, se nominato.

#### **Art.26 (Assemblea)**

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi a cura dell' organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissato in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto al voto e tutti gli amministratori e i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### **Art.27 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;

9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Il verbale dell'assemblea che delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo di cui al precedente punto 8, deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo 26). L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta.

#### **Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Art.29 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le deliberazioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per

acclamazione.

#### **Art.30 (Voto)**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quota sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due voti. Per i soci sovventori si applica il predente articolo 19, secondo comma. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Articolo 31 (Presidenza dell'assemblea)**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### **Art.32 (Amministrazione)**

La società è amministrata ,con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina,da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove,eletti dall'assemblea ordinaria dei soci,che ne determina di volta in volta il numero. L'amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell' assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente.

#### **Art.33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)**

Gli amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società,esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni,ad eccezione delle materia previste dall'articolo 2381 del codice civile,dei poteri in materia di ammissione,recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci,ad uno o più dei suoi componenti,oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti,determinandone il contenuto,i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare l'organo amministrativo,fissare l'ordine del giorno,coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materi iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art.34(Convocazioni e deliberazioni)**

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera,fax o e-mail,da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti,a mezzo telegramma,in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art.35(Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale,se nominato,nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile,purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori,la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale,se nominato,il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.In caso di mancanza del Collegio Sindacale,l'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

#### **Art.36(Compensi degli amministratori)**

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore Unico o agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo,se nominato. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale,se

nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

#### **Art. 37 (Rappresentanza)**

L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio. La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institutori e procuratori speciali. In caso di assenza del presidente o di impedimento, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. L'amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciale procura, per singoli atti o categoria di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 38 (Collegio sindacale)**

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche i sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## **TITOLO VII**

### **CONTROVERSIE**

#### **Art.39(Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo numero 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art.40(Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno per le controversie di valore inferiore ad euro cinquemila (euro 5.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.
- b) tre per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall' articolo 35 comma 1° del decreto legislativo numero 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 36 del decreto legislativo numero 5/2003. Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35 secondo comma del decreto legislativo numero 5/2003, nel caso in cui è necessario disporre una CTU o in ogni altro caso in cui la decadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art.41 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno

della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## **TITOLO VIII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art.42 (Scioglimento anticipato)**

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 del codice civile ai numeri 1),2),3),5),6) e 7) nonché per la perdite del capitale sociale. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art.43 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della società,l'intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel modo seguente:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lettera c);
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art.44 (Regolamento)**

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamata dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente,o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente articolo 28.

#### **Art.45 (principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).**

I principi in materia di remunerazione del capitale,di riserve indivisibili,di

devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 46 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal Presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulla società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

.to tringali mafalda

Io sottoscritto Dott. Maria Luisa Autuori, Notaio in Bova Marina, ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Reggio Calabria e Locri, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo. Ai sensi dell'art. 23, comma 3, 4, e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso del registro Imprese. Esente da imposta di Bollo ai sensi del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di unità sociale.